

Prot. n. 00027/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2021, presentato, in data 24 giugno 2021, dal sig. Marcello Bernacchia contro la Federazione Ciclistica Italiana avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, II^ Sezione, pronunciata il giorno 28 maggio 2021, con motivazione depositata il medesimo giorno con Comunicato n. 5/2021, nel procedimento n. 4/21 R.G. introdotto dal suddetto ricorrente, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame, poiché tardivo, presentato dal sig. Bernacchia avverso la decisione n. 4/2021, emessa il 22 aprile 2021 dal Tribunale Federale FCI, II^ Sezione, pubblicata con Comunicato n. 8 del 28 aprile 2021, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Bernacchia per l'annullamento del Comunicato n. 75 del 28 novembre 2020, con il quale la Commissione Nazionale Elettorale aveva valutato inammissibile, ex art. 31, comma 3, dello Statuto Federale, la sua candidatura alla Vice Presidenza del Comitato Regionale FCI Umbria, in virtù dell'esistenza di controversia giudiziaria pendente tra lo stesso e la FCI.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE F.to Massimo Zaccheo IL RELATORE F.to Antonio Scino

Depositato in Roma, in data 9 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face